

COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

TITOLO I° - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento tutti gli interventi e le prestazioni volti a migliorare la qualità di vita dei beneficiari e finalizzati al loro mantenimento a domicilio.
2. Oltre agli specifici settori di intervento di seguito delineati, vengono considerati parte integrante del presente regolamento anche progettualità specifiche e/o sperimentali o interventi regionali purché perseguano i medesimi obiettivi di supporto alla Domiciliarità.

Art. 2 – Settori di intervento

1. Il Regolamento degli interventi a sostegno della Domiciliarità comprende gli interventi normati direttamente dal Comune di Verona e quelli previsti dalla Regione Veneto, ma gestiti dal Comune:
 1. Servizio di Assistenza Domiciliare;
 2. Telesoccorso;
 3. Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)
 4. Servizio Pasti.
 5. Servizi Semiresidenziali
 6. Interventi temporanei di sollievo.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari dei servizi/prestazioni del presente regolamento sono le persone anziane residenti nel Comune di Verona che si trovano in situazione di bisogno e le cui esigenze non sono e/o non possono essere completamente soddisfatte dalla rete sociale di riferimento cui il servizio non si sostituisce, ma si integra nell'ambito delle competenze comunali.
2. Per alcuni specifici interventi oltre all'utenza ultra sessantacinquenne sono espressamente previste altre tipologie di destinatari.

Art. 4 – Obiettivi

1. Supportare la permanenza a domicilio delle persone in situazione di bisogno favorendo la creazione di legami significativi e relazioni sociali o supportando la rete sociale esistente attraverso la programmazione di un insieme di servizi e prestazioni a tutela della persona stessa.
2. Evitare o rallentare il processo di istituzionalizzazione della persona non più autosufficiente e con una debole rete familiare.

3. Promuovere una comunità sempre più responsabile verso i suoi componenti più fragili.

TITOLO II° - CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA'

Capo I – Adempimenti procedurali

Art. 5 – Accesso al servizio e modalità di presentazione della domanda

1. L'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente regolamento, ove previsto, è subordinato alla valutazione del Servizio Sociale professionale.
2. Costituiscono requisiti essenziali di accesso:
 - a. residenza nel Comune di Verona ;
 - b. certificazione ISEE in corso di validità;
3. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati, il Comune interviene con i servizi e/o le prestazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. La domanda di accesso al servizio viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
 - a. dal richiedente;
 - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - c. da un familiare di riferimento
 - d. d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.
6. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
 - b. documentazione sanitaria utile ai fini della valutazione all'accesso al servizio
 - c. eventuale verbale di invalidità civile
 - d. estremi dell'eventuale indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, dell'avvenuto deposito della domanda;
 - e. estremi dell'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, dell'avvenuto deposito del ricorso.

Art. 6 – Procedura di erogazione dell'intervento

1. I competenti Uffici dei Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda

completa di tutta la documentazione necessaria, ad esclusione degli interventi in cui il presente regolamento prevede termini diversi.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Il richiedente la prestazione sociale, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
5. Entro i termini indicati dal comma 1. del presente articolo, viene adottato il provvedimento di accesso al servizio / prestazione o il provvedimento motivato di diniego.
6. La prosecuzione del servizio è subordinata alla rivalutazione del bisogno da parte del Servizio Sociale professionale e alla presentazione annuale di una certificazione ISEE in corso di validità, da prodursi entro il primo quadrimestre.

Capo II – Limiti ISEE – Casi di urgenza e necessità

Art. 7 – Indicatore situazione economica equivalente

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) configurati dalla normativa vigente, costituiscono base di riferimento per la definizione dei criteri relativi all'accesso ai servizi e agli interventi previsti dal presente regolamento.

Art. 8 – Casi di urgenza e necessità

1. Qualora per ragioni di urgenza e estrema necessità (emarginazione, difficoltà di autogestione, isolamento, problematiche socioassistenziali complesse), il richiedente non avesse la possibilità di presentare la documentazione di cui all'art. 5, il Comune può avviare i servizi di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio anche in carenza di detta documentazione in base a specifica relazione del Servizio Sociale e/o delle risultanze delle UVMD, fatta salva la successiva regolarizzazione della situazione.

TITOLO III° - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Capo I – Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD)

Art. 9 – Oggetto del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende un insieme coordinato ed integrato di interventi a domicilio riguardanti la cura, l'aiuto e il sostegno alla

persona e al nucleo familiare, in condizione di temporanea difficoltà e/o limitata autonomia. Le prestazioni potranno essere erogate anche a favore di gruppi di utenti, sulla base di specifici progetti del Servizio Sociale.

2. L'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Servizio è subordinato alla valutazione del Servizio Sociale professionale.
3. Le prestazioni potranno sviluppare i seguenti ambiti, sulla base di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale con il coinvolgimento del beneficiario e della sua famiglia:
 - a. CURA DELLA PERSONA - Azioni finalizzate alla cura della persona, alla sua igiene e vestizione; aiuto nella vestizione ; aiuto nella mobilitazione e nella deambulazione; controllo nell'assunzione dei farmaci, effettuazione all'occorrenza di piccoli interventi di pronto soccorso e di prevenzione rispetto al peggioramento delle condizioni di salute; supervisione allo stato di salute e di benessere generale.
 - b. CURA DELLA CASA – Cura del condizioni igieniche e di governo dell'alloggio attraverso interventi di pulizia ordinaria e/o straordinaria.
 - c. SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA - Azioni volte a colmare la mancanza di autonomia della persona nella preparazione dei pasti; aiuto e supervisione nell'alimentazione; effettuazione acquisti di vario genere; cura della biancheria e degli indumenti; gestione pagamenti e scadenze; gestione della casa rispetto alle piccole manutenzioni; consulenza nel nursing nei confronti dei caregivers di persone affette da Alzheimer o da altre demenze.
 - d. SOSTEGNO NELLA VITA DI RELAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE – Azioni volte a sostenere la persona nell'effettuazione di commissioni varie (banca, posta, farmacia...), nei rapporti con i medici di medicina generale e le strutture sociosanitarie territoriali (ospedale, distretto...) e in altre azioni comuni di vita quotidiana, inclusi il trasporto e l'accompagnamento; sostegno e stimolo alla persona nella vita di relazione, anche favorendo le occasioni di relazione e la partecipazione alla vita della comunità.
 - e. SERVIZIO DI EMERGENZA PER IL PERIODO ESTIVO – Interventi a carattere di emergenza presso il domicilio di persone anziane prive di contesto parentale per l'effettuazione di interventi di prima necessità e/o accompagnamento a visite mediche e strutture sanitarie.
3. Le prestazioni potranno essere erogate per un numero massimo di 4 ore giornaliere

Art. 10 – Obiettivi specifici

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio di base, parte integrante del sistema di risorse attivato nel territorio, con la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto di vita attraverso interventi mirati a:
 - a. favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita rispondendo alla scelta espressa e maturata dalla stessa e dal proprio contesto familiare;
 - b. stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;

- c. incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
 - d. compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
 - e. valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare e/o mantenere l'equilibrio familiare qualora questo sia compromesso da un eccessivo carico assistenziale verso qualche componente della famiglia;
 - f. prevenire la solitudine e l'emarginazione.
2. Il servizio agisce nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona e della famiglia. Tutte le operazioni di cura e di supporto vengono pertanto concordate con i destinatari, a partire dall'autonomia residuale della persona stessa e della sua rete, stimolando la responsabilità dei parenti anche non conviventi.
 3. Qualora vengano erogate, da parte del distretto socio-sanitario, prestazioni mediche o infermieristiche (ADI), si appronterà con tali istituti un rapporto di collaborazione al fine di garantire risposte adeguate ai bisogni della persona.

Art. 11 – Destinatari

1. Destinatari del S.A.D.:

- a. anziani, che vivono soli o in convivenza con altri familiari, non autonomi sotto il profilo organizzativo-gestionale, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affetti da patologie temporanee o permanenti;
- b. anziani e, in casi di particolare vulnerabilità, adulti temporaneamente non autonomi sotto il profilo organizzativo-gestionale e non di competenza di altri servizi specialistici, che vivono in situazioni di grave marginalità e di isolamento sociale, a rischio di compromissione dell'autonomia personale.

Art. 12 – Criteri di compartecipazione

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio, rilevato annualmente con specifica determina dirigenziale, in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE valido per prestazioni di natura socio-sanitaria, con le modalità previste dalla tabella qui di seguito:

FASCE DI ISEE		COMPARTECIPAZIONE
0	8000	0%
8001	9000	5%
9001	10000	10%
10001	11000	15%
11001	12000	20%
12001	13000	25%
13001	14000	30%
14001	15000	35%

15001	16000	40%
16001	17000	45%
17001	18000	50%
18001	19000	55%
19001	20000	60%
20001	21000	65%
21001	22000	70%
22001	23000	75%
23001	24000	80%
24001	25000	85%
25001	26000	90%
26001	27000	95%
Oltre 27.000,01		100%

2. Gli interessati al Servizio con ISEE superiore alla cifra massima prevista dalla tabella potranno rivolgersi direttamente agli Enti erogatori del servizio. Nel caso di anziani che necessitino di tutela il Servizio Sociale procederà all'attivazione e alla gestione del Servizio.

Art. 13 - Riscossione della quota di contribuzione

1. I versamenti delle quote di compartecipazione alla spesa dovranno essere effettuate periodicamente; il competente ufficio comunale provvederà a trasmettere all'assistito una nota riepilogativa delle ore di servizio domiciliare usufruite nel periodo di riferimento con indicazione dell'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria comunale.
2. Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito, il coniuge o il convivente more uxorio e gli altri membri della famiglia anagrafica.
3. Il beneficiario o chi ne ha cura è tenuto a comunicare le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione delle prestazioni programmate.
4. In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, la quota di compartecipazione al costo del servizio deve essere comunque corrisposta.
5. Nel caso di inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge ed all'eventuale sospensione del servizio. Nel caso di anziani particolarmente vulnerabili il servizio potrà proseguire su valutazione del Servizio Sociale, fatta salva la possibilità di rivalsa da parte del Comune sui beni del beneficiario.

Art. 14 – Valutazione delle domande

1. Le istanze sono assegnate per il procedimento istruttorio agli Uffici competenti, che provvederanno al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.
2. Ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, il Dirigente emette sulla base della relazione scritta dell'Assistente Sociale, il provvedimento finale. Ogni e qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del presente regolamento, deve tener conto degli obiettivi programmatici e delle risorse finanziarie assegnati dall'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente procederà annualmente, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato, al ricalcolo della compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

Art. 15 – Lista d'attesa

1. Qualora i Servizi Sociali Comunali, in relazione agli utenti già in carico, non siano in grado di far fronte a tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di seguito individuati:
 - a. livello di non autosufficienza e di limitazione dell'autonomia
 - b. situazione della rete di riferimento
 - c. contesto abitativo e territoriale
 - d. reddito
2. Per ciascun indicatore di priorità a), b), c) e d), l'assistente sociale assegnerà un punteggio tenuto conto della gravità della situazione. I singoli punteggi verranno sommati definendo il punteggio valido per la lista d'attesa. Con provvedimento dirigenziale verranno individuate le modalità per l'assegnazione dei punteggi relativi agli indicatori di cui al comma 1. Con lo stesso provvedimento verranno indicate le modalità di gestione della lista di attesa.
3. L'ordinamento della lista d'attesa avverrà in ordine decrescente; a parità di punteggio, la priorità verrà assegnata agli ISEE più bassi e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda.

Art. 16 – Rapporto tra personale e beneficiari del servizio

1. I rapporti tra il personale e i beneficiari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Art. 17 - Diritti e doveri dei beneficiari del servizio

1. Per un migliore svolgimento del servizio, i beneficiari e la sua famiglia devono attenersi a quanto segue:
 - a. accettare le prestazioni che gli vengono erogate, la quota di contribuzione determinata in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, nonché la tipologia

della prestazione e le modalità di erogazione della stessa (orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);

- b. avvertire il referente del servizio della improvvisa e temporanea assenza dal proprio domicilio;
 - c. non chiedere agli operatori prestazioni fuori orario, né prestazioni non previste dal progetto;
 - d. non interpellare privatamente gli operatori al proprio domicilio;
 - e. non richiedere agli operatori informazioni sugli utenti del servizio né porre in atto comparazione con altre situazioni;
 - f. accettare tutti gli operatori, senza alcuna discriminazione.
2. Il beneficiario nulla deve al servizio ed al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, ove prevista.

Art. 18 – Diritti e doveri degli operatori del servizio di assistenza domiciliare

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dal capitolato speciale di affidamento del servizio, gli operatori ed i collaboratori del Servizio di Assistenza Domiciliare devono attenersi a quanto segue:
- a. gestire correttamente i dati relative alle presenze con gli strumenti organizzativi informatici predisposti;
 - b. avvertire della temporanea assenza del beneficiario;
 - c. non apportare modifiche né all'orario di lavoro, né al programma definito; eventuali variazioni saranno possibili solo in situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione al referente del servizio;
 - d. non fornire agli utenti recapiti privati ed attenersi ai doveri di riservatezza;
 - e. partecipare ai coordinamenti previsti dal servizio.

Art. 19 - Variazione del servizio

- 1. I cambiamenti della situazione economica, sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso comportano una ridefinizione degli interventi previsti dal Progetto di Assistenza Individuale, nonché variazioni delle prestazioni o cessazioni delle stesse.
- 2. La variazione può avvenire su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura o su valutazione del Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente ai bisogni che ne avevano determinato l'avvio.

Art. 20 – Criteri di cessazione del servizio

1. Il servizio potrà cessare in qualsiasi momento:
- a. su richiesta dell'interessato, dei familiari, del tutore/amministratore di sostegno;
 - b. su iniziativa dell'Ente per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato l'avvio, come risultante dall'istruttoria degli uffici competenti.

Capo II– Interventi della Regione Veneto in ambito domiciliare gestiti dai Comuni

Titolo I – Telesoccorso

Art. 21– Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di telesoccorso – telecontrollo, istituito dalla Regione Veneto con L.R. 26/87 e s.m.i., costituisce un supporto essenziale per i cittadini ritenuti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento agli anziani, per i quali si necessita di un monitoraggio continuo, al fine di evitare il ricovero presso strutture sanitarie o residenze sociali, promuovendo la messa in rete delle prestazioni con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la sorveglianza e il pronto intervento telematico, il sostegno e l'ascolto.
2. Le prestazioni garantite riguardano la fornitura di un apparecchio telefonico, collegato ad una centrale operativa telefonica attiva 24 ore su 24, in grado di dare risposte di pronto intervento.

Art. 22– Destinatari

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dalla Regione Veneto con L.R. 26/87 s.m.i., possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nel Comune di Verona. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sanitario; in quest'ultimo caso la domanda va accompagnata da una comunicazione nella quale devono essere specificati i motivi della richiesta in deroga alla L.R. 26/87.
2. Costituiscono criteri di priorità per l'accesso al servizio le seguenti condizioni:
 - anziani che vivono soli o che rimangono per molte ore soli a casa;
 - persone dichiarate a rischio dai servizi socio-sanitari;
 - persone parzialmente non autosufficienti;
 - persone appena dimesse da strutture ospedaliere, bisognose di assistenza post-ospedaliera.

Art. 23– Criteri di accesso e di compartecipazione

1. La Regione Veneto delega al Comune la determinazione dei criteri nonché l'entità del concorso finanziario degli utenti, che non può comunque essere superiore al costo del servizio definito annualmente dalla Regione medesima e che verrà trattenuto dall'Ente Locale con il vincolo di destinazione al miglioramento dei servizi domiciliari.
2. Al fine della determinazione dell'accesso alla gratuità del servizio, si applica il limite ISEE previsto da normativa regionale vigente. Per i valori ISEE superiori, viene richiesta una quota di compartecipazione come di seguito definita:

	FASCE ISEE	COMPARTECIPAZIONE
1	ISEE da 0 a valore ISEE definito annualmente dalla Regione Veneto	0
3	ISEE superiore al limite definito annualmente dalla Regione Veneto	100%

3. Le fasce sopra identificate potranno essere modificate in qualsiasi momento dalla Giunta Comunale su proposta degli uffici che ne daranno adeguata motivazione.

Art. 24– Valutazione delle domande

1. Le istanze sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che provvede al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.
2. La domanda deve essere firmata dall'interessato e/o da un suo familiare, amministratore di sostegno/tutore ed ha valore di autocertificazione. Il Comune, verifica la completezza dei dati e provvede a trasmettere la richiesta alla società affidataria del servizio.
3. Eventuali richieste da parte di cittadini che non abbiano ancora compiuto il sessantesimo anno devono essere inoltrate al Servizio Comunale competente accompagnate da apposita comunicazione nella quale vengono specificati i motivi della richiesta di attivazione.
4. Ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, l'ufficio compilerà online la domanda sul sito della ditta appaltatrice, che attiverà il servizio con le modalità previste dai provvedimenti regionali. In caso di urgenza, l'attivazione verrà effettuata entro 8 giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda da parte della ditta stessa.

Art. 25 – Criteri di risoluzione del servizio

1. Il servizio potrà cessare in qualsiasi momento:
 - su richiesta dell'interessato o da un suo familiare, amministratore di sostegno/tutore;
 - per decesso dell'interessato.

Titolo II – ICD (Impegnativa di Cura Domiciliare)

Art. 26 – Oggetto del servizio

1. E' un contributo erogato per l'assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad eventuale integrazione delle attività di assistenza domiciliare.

Art. 27 – Destinatari

1. Destinatari dell'intervento sono le persone non autosufficienti che evidenziano la necessità di un particolare supporto, attraverso l'aiuto da altra persona in una o più attività della vita quotidiana, suddivisi in:
 - utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dai servizi sociali e dal Medico di Medicina Generale
 - utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali certificati dagli opportuni test cognitivi
 - 2. Le altre forme di intervento ad alta integrazione sociosanitaria previste dalla normativa regionale vigente (ICDa, ICDp, ICDf) sono gestite direttamente dall'ULSS.

Art. 28 – Criteri di accesso

1. In via generale, il riconoscimento del diritto all'ICD è condizionato dall'accertamento di:
 - condizione di non autosufficienza sotto i profili sanitario e sociale
 - condizione economica della famiglia di cui fa parte la persona non autosufficiente contenuta entro i limiti ISEE previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Oltre a ciò si aggiungono i requisiti specifici relativi a ciascuna tipologia di ICD.
3. L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di una domanda da parte dei diretti interessati, dei familiari o delle persone che ne hanno la rappresentanza.
4. La modalità e i termini per l'adozione dei provvedimenti relativi all'erogazione dei contributi sono definiti nell'ambito della specifica normativa regionale.

Capo III – Servizio pasti a domicilio

Art. 29 – Oggetto del Servizio

1. Si tratta di un servizio rivolto ad anziani ed , in casi di particolare vulnerabilità, anche adulti in situazione di grave difficoltà/marginalità. Questo servizio, consentendo alla persona con riduzione dell'autosufficienza di seguire una alimentazione corretta ed equilibrata, si inserisce nel quadro degli interventi socio-assistenziali rivolti al mantenimento dei destinatari nel contesto abituale di vita e a prevenire situazioni di bisogno evitando per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.
2. L'accesso al Servizio pasti a domicilio è subordinato alla valutazione del Servizio Sociale professionale.

Art. 30 – Obiettivi specifici

1. Il Servizio di fornitura pasti a domicilio persegue il fine di:
 - consentire al beneficiario di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a sè stesso, senza poter contare

sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita quotidiana;

- favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- evitare ricoveri in istituti o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche.

Art. 31 – Destinatari

1. Possono usufruire del servizio gli anziani ed, in casi di particolare vulnerabilità, anche gli adulti in situazione di grave difficoltà/ marginalità, che si trovino:
 - in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
 - non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
 - si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo.

Art. 32 – Criteri di accesso

1. L'accesso al servizio viene valutato nel caso di:
 - Situazione di non autosufficienza o parziale non autosufficienza dell'anziano o dell'adulto
 - Assenza di una rete familiare o parentale o impossibilità di una sua attivazione causata da gravi motivi

Art. 33 – Criteri di compartecipazione

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio, rilevato annualmente con determina dirigenziale, in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE valido per prestazioni di natura sociosanitaria, con le modalità previste dalla tabella qui di seguito:

DA ISEE	A ISEE	COMPARTECIPAZIONE
€ 0,00	€ 8.000,00	0,00
€ 8.000,01	€ 11.000,00	25%
€ 11.000,01	€ 14.000,00	50%
€ 14.000,01	€ 17.000,00	75%
Oltre 17.000,00		100%

2. Gli interessati al servizio con ISEE superiore alla cifra massima prevista dalla tabella potranno rivolgersi direttamente agli Enti erogatori del servizio. Nel caso di anziani che necessitano di tutela il Servizio Sociale potrà provvedere all'inoltro e alla gestione della pratica .

Art. 34 Riscossione della quota di contribuzione

1. I versamenti delle quote di compartecipazione alla spesa dovranno essere effettuate periodicamente; il competente ufficio comunale provvederà a trasmettere all'assistito una nota riepilogativa con l'importo che dovrà essere versato presso la tesoreria comunale.
2. Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito, il coniuge o il convivente more uxorio e gli altri membri della famiglia anagrafica.
3. Il beneficiario o chi ne ha cura è tenuto a comunicare le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione del servizio.
4. Nel caso di inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge ed all'eventuale sospensione del servizio. Nel caso di anziani particolarmente vulnerabili il servizio potrà proseguire su valutazione del Servizio Sociale, fatta salva la possibilità di rivalsa da parte del Comune sui beni del beneficiario.

Art. 35 - Valutazione delle domande

1. Le istanze sono assegnate per il procedimento istruttorio ai Servizi Sociali, che provvedono al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.
2. Al completamento dell'istruttoria, il Servizio Sociale Professionale, valutato il bisogno del soggetto in possesso dei requisiti minimi, provvede a stabilire il numero di pasti settimanali da erogare.

Art. 36 – Lista d'attesa

1. Qualora il servizio sociale del Comune, in relazione agli utenti già in carico, non sia in grado di far fronte a tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di seguito individuati:
 - a. livello di non autosufficienza e di limitazione dell'autonomia
 - b. situazione della rete di riferimento
 - c. contesto abitativo e territoriale
 - d. reddito
2. Per ciascun indicatore di priorità a), b), c) e d), l'assistente sociale assegnerà un punteggio tenuto conto della gravità della situazione. I singoli punteggi verranno sommati definendo il punteggio valido per la lista d'attesa. Con provvedimento dirigenziale verranno individuate le modalità per l'assegnazione dei punteggi relativi

agli indicatori di cui al comma 1. Con lo stesso provvedimento verranno indicate le modalità di gestione della lista di attesa.

3. L'ordinamento della lista d'attesa avverrà in ordine decrescente; a parità di punteggio, la priorità verrà assegnata agli ISEE più bassi e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda.

Art. 37 – Criteri di risoluzione del servizio

1. Il servizio potrà cessare in qualsiasi momento:
 - su richiesta dell'interessato o dei parenti;
 - su iniziativa dell'Amministrazione per il venir meno delle condizioni economiche e/o di bisogno, come risultante dall'istruttoria degli Uffici competenti .

Capo IV – Servizi Semiresidenziali

Art. 38 – Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere sociosanitario, assegnato al beneficiario e liquidato direttamente all'ente gestore.

Art. 39 – Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di: offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;

- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Art. 40 – Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata sono gli anziani non autosufficienti che necessitano di prestazioni socio-assistenziali, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Art. 41 – Criteri di compartecipazione

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio, rilevato annualmente con determina dirigenziale, in funzione della condizione economica determinata in base ad

un ISEE valido per prestazioni di natura socio-sanitaria, con le modalità previste dalla tabella qui di seguito:

FASCE DI ISEE	COMPARTECIPAZIONE
Fino a € 8.000	ESENTE
Da € 8.001 a € 9.000	5%
Da € 9.001 a € 10.000	10%
Da € 10.001 a € 11.000	20%
Da € 11.001 a € 12.000	30%
Da € 12.001 a € 13.000	40%
Da € 13.001 a € 14.000	50%
Da € 14.001 a € 15.000	60%
Da € 15.001 a € 16.000	70%
Da € 16.001 a € 17.000	80%
Da € 17.001 a € 18.000	90%
Superiore a € 18.001	100%

2. La quota di compartecipazione verrà applicata alla tariffa massima prevista per la modalità di fruizione del servizio compresa tra giornata intera, mattino o pomeriggio, determinando così la retta giornaliera a carico dell'utenza.

Capo V – Interventi di sollievo temporaneo

Art. 42 – Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sollievo temporaneo si intende un servizio di accoglienza temporanea di persone non autosufficienti affette da demenza tipo Alzheimer o altro tipo di demenza, assistite a domicilio, presso le strutture di residenzialità in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale.
2. L'accesso all'Intervento di sollievo di cui al presente regolamento è subordinato alla valutazione del Servizio Sociale professionale.
3. L'Intervento di Sollievo può essere erogato per un periodo minimo di 15 giorni ed un periodo massimo di 60 giorni all'anno.

Art. 43 – Finalità

1. L'intervento è finalizzato a favorire la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente affetta da demenza o Alzheimer attraverso il collocamento temporaneo in struttura, che consenta al contesto familiare di superare la momentanea difficoltà/emergenza di carattere sociale o sanitario nel gestire il carico assistenziale.

L'intervento può altresì consentire il recupero delle funzionalità della persona non autosufficiente per favorirne il rientro a domicilio.

Art. 44 – Destinatari

1. Beneficiari dell'intervento sono le persone non autosufficienti affette da demenza tipo Alzheimer o altro tipo di demenza (con esclusione delle patologie psichiatriche), assistite a domicilio, con punteggio SVAMA superiore ai 60 punti.

Art. 45 – Accesso al servizio e valutazione delle domande

1. La domanda di accesso al servizio viene rivolta ai Servizi Sociali competenti
2. L'accesso al servizio viene valutato dai Servizi Sociali in presenza di SVAMA con validità in corso, correlata di documentazione sanitaria attestante la diagnosi di demenza o Alzheimer.
3. Le istanze sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio comunale competente, che provvede al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.

Art. 46 – Criteri di compartecipazione

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio, rilevato annualmente con determina dirigenziale, in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE valido per prestazioni di natura socio-sanitaria, con le modalità previste dalla tabella qui di seguito:

FASCE DI ISEE	COMPARTECIPAZIONE
Fino a € 8.000	0
Da € 8001 a € 11.000	40%
Da € 11.001 a € 14.000	57%
Da € 14.001 a € 18.000	75%
Oltre € 18.001	100%

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Recupero delle compartecipazioni non rimosse

1. Laddove i servizi prevedano la compartecipazione al costo, in caso di rifiuto o di mancato pagamento della quota a carico dell'utente, l'Amministrazione comunale avvierà le procedure di recupero delle somme non rimosse attivando, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la riscossione coattiva e valutando l'eventuale sospensione del servizio.

Art. 48 – Azioni di rivalsa

1. I cittadini che, in conseguenza di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi, hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.
2. L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

Art. 49 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono agli enti gestori ed ai servizi
5. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 50 – Competenze della Giunta Comunale

1. La misura della compartecipazione e le fasce di ISEE possono essere aggiornate in qualsiasi momento dalla Giunta Comunale su proposta degli uffici che ne daranno adeguata motivazione, fatte salve eventuali modificazioni introdotte da normative nazionali in materia di ISEE.

Art. 51 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.